



**DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE**

**DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA  
PRODUZIONE E DELL'IMPIEGO DI BIOMASSE E DI  
BIOCARBURANTI DI ORIGINE AGRICOLA**



## RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Il **Protocollo di Kyoto**, firmato nel dicembre 1997, come strumento attuativo della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, approvata a New York il 9 maggio 1992, rappresenta la risposta, sul piano internazionale, agli effetti negativi dei cambiamenti climatici sul nostro pianeta.

L'entrata in vigore del Protocollo di Kyoto, il 16 febbraio 2005, ha reso effettivo l'impegno di riduzione delle emissioni annue di gas serra del 5,2 % rispetto ai valori del 1990, nel periodo 2008-2012, con percentuali differenti per ogni singolo Paese.

In questo quadro, l'Unione Europea ha un obiettivo di riduzione del 8%, nell'ambito del quale **l'Italia** si è impegnata a ridurre le proprie emissioni del 6,5%.

L'obiettivo fissato a livello nazionale è sicuramente molto ambizioso e per raggiungere gli standards previsti nel Protocollo risulta indispensabile, da un lato, migliorare i processi produttivi ed industriali e, dall'altro lato, incrementare la quota di produzione di energia derivante da fonti rinnovabili.

La produzione di energie rinnovabili offre l'opportunità di diversificare il reddito agricolo, creare posti di lavoro, proteggere la natura e produrre energia pulita.

Le fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, il maggior uso dei biocarburanti nei trasporti e nel riscaldamento, inoltre, possono contribuire a ridurre la dipendenza dalle importazioni di energia ed a migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento, determinando prevedibili effetti positivi in termini di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>.

Per tali ragioni, la promozione delle fonti energetiche rinnovabili rappresenta un elemento strategico della **politica energetica** europea e nazionale.

E' possibile attuare una strategia coerente in materia di energie rinnovabili e di efficienza energetica solo a condizione che vi sia una migliore interazione tra tutti i soggetti interessati, pubblici e privati.

In questo panorama, si ritiene centrale il ruolo dell'intervento pubblico al fine di creare un circuito efficace per la produzione e per l'impiego dei biocarburanti, assicurando la regolarità della fornitura



della materia prima, garantendo, in particolare, l'equità dei prezzi di acquisto, la certezza nella collocazione dei prodotti finali e l'equa ripartizione degli utili e dei costi.

Sul piano nazionale, il mercato delle biomasse e, in particolare dei biocarburanti, è stato caratterizzato, fino ad ora, dal persistere di una sostanziale incertezza sul piano del funzionamento e reso debole da una legislazione altalenante e dalla mancanza di una strategia duratura, chiara e definita.

Nel quadro delle politiche e delle misure nazionali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> stabiliti nel Protocollo di Kyoto, la presente legge, quindi, individua alcuni strumenti strategici per lo sviluppo e l'integrazione della **filiera** di produzione e di distribuzione dei biocarburanti di origine agricola e per il miglioramento dell'efficienza energetica nel sistema economico nazionale.

Si rende necessaria, infatti, la messa a punto di un **sistema pubblico di incentivazione** (con strumenti di natura amministrativa, economica e fiscale) che, da un lato, garantisca l'attuazione di misure efficaci in materia di gestione della domanda di energia e, dall'altro lato, rappresenti una strategia coerente e globale in grado di coprire aspetti di politica ambientale, energetica, agricola e fiscale.

In questo panorama si ritiene strategico l'utilizzo **di intese e contratti di filiera** tra gli operatori del settore, capaci di assicurare la partecipazione in senso verticale e settoriale all'approfondimento ed alla determinazione delle politiche di sviluppo dell'intera filiera.

Gli accordi di filiera possono assolvere, infatti, alla funzione di creare un circuito efficace per la produzione e per l'impiego dei biocarburanti, assicurando la regolarità della fornitura della materia prima, garantendo, in particolare, l'equità dei prezzi di acquisto, la certezza nella collocazione dei prodotti finali e l'equa ripartizione degli utili e dei costi.

Nell'ottica di assicurare l'impiego di biocarburanti, la presente legge prevede l'onere per le **Regioni, le Province Autonome e gli enti locali** di assicurare sul proprio territorio l'utilizzo di una quota percentuale di biocarburanti, ai fini del riscaldamento e del trasporto. A tali fini, è prevista la creazione di un consorzio o di una società, a capitale misto pubblico e privato, con lo scopo di garantire un'equa



ripartizione degli utili e l'integrazione della filiera con le amministrazioni pubbliche.

Inoltre, nella presente legge è disciplinato un sistema di incentivi articolato sulla base di interventi in materia di accise sui biocarburanti e di modalità finanziamento degli investimenti, con lo scopo di creare e sviluppare un mercato stabile.

## Art.1 – OGGETTO E FINALITÀ

1. Nel quadro delle politiche e delle misure nazionali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni fissati dal **PROTOCOLLO DI KYOTO**, la presente legge stabilisce norme per garantire:

- a) il sostegno e l'intervento pubblici per la maggiore stabilità del mercato e la riduzione delle fluttuazioni dei prezzi dei prodotti agricoli destinati alla produzione dei biocarburanti;
- b) le forme e gli strumenti di collaborazione tra gli enti pubblici territoriali e gli operatori della filiera agroenergetica;
- c) il raggiungimento dei migliori risultati in termini di riduzione delle emissioni di gas serra ed il miglioramento dell'efficienza energetica nel sistema economico nazionale;
- d) l'integrazione della filiera di produzione e di distribuzione di biocarburanti di origine agricola con la partecipazione delle associazioni a tutela dell'ambiente e dei consumatori;
- e) l'incremento della produzione e dell'impiego di fonti di energia rinnovabile e, in particolare, di biocarburanti di origine agricola, nel rispetto di pratiche agricole e silvicole sostenibili.

**Commento [PA1]:**  
L'art.1 definisce l'oggetto e le finalità della legge. Viene in evidenza il ruolo pubblico negli interventi di sostegno per la stabilità del mercato e per l'integrazione della filiera. Inoltre, si individuano come finalità il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni fissati dal Protocollo di Kyoto e l'incremento della produzione e dell'impiego di energie rinnovabili.

## Art.2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini e per gli effetti della presente legge si intende per:

- a) *biomassa di origine agricola*: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura;
- b) *biocarburanti di origine agricola*: i carburanti, liquidi o gassosi ricavati da biomassa di origine agricola;
- c) *impresa agroenergetica*: impresa agricola che produce biomasse destinate alla trasformazione in biocarburanti ed oggetto di un'intesa di filiera o di un contratto quadro stipulati ai sensi dell'art.4;
- d) *filiera agroenergetica*: insieme di imprese agroenergetiche, imprese di trasformazione di biomassa agricola destinata alla trasformazione in biocarburanti, imprese di produzione, di trasporto e di distribuzione di biocarburanti di origine agricola,

**Commento [PA2]:**  
L'art.2 contiene le definizioni di biomassa di origine agricola e di biocarburante di origine agricola, al fine di differenziare tali nozioni rispetto alle definizioni di legge (D.Lgs.387/03 e D.Lgs.128/05) dalle generiche definizioni di biomassa e di biocarburante che comprendono anche prodotti derivati da rifiuti industriali. Sono definiti, inoltre, i concetti di impresa agroenergetica e di filiera agroenergetica, al fine di dare un'identità all'impresa agricola che produce biomasse destinate alla trasformazione energetica e di identificare gli operatori che operano nella filiera.



operanti nell'ambito di 200 km, che sottoscrivono un'intesa di filiera o un contratto quadro, ai sensi dell'art.4.

### **Art.3 – OBIETTIVO NAZIONALE DI IMMISSIONE AL CONSUMO DI BIOCARBURANTI**

1. Ai fini del più rapido raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni fissati dal PROTOCOLLO DI KYOTO, i produttori di carburanti diesel e di benzina sono obbligati ad immettere al consumo, a partire dal 31 dicembre 2006, biocarburanti di origine agricola oggetto di un'intesa di filiera o di un contratto quadro stipulati ai sensi dell'art.4, in misura pari al 5% dei carburanti diesel e della benzina immessi al consumo nell'anno precedente, con riferimento al mercato nazionale. Tale percentuale è incrementata di un punto per ogni anno, fino al 2010.

2. In alternativa, i produttori di carburanti diesel e di benzina possono adempiere agli obblighi di cui al comma 1 acquistando "certificati gialli" di cui all'art.5 per un valore corrispondente all'obbligo previsto.

3. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i produttori soggetti all'obbligo di immissione al consumo di biocarburanti inoltrano al Ministero delle politiche agricole e forestali un'autocertificazione contenente i dati relativi alla produzione di carburanti diesel e benzina, riferiti all'anno precedente ed i dati relativi all'immissione in consumo di biocarburanti e di biocarburanti di origine agricola riferiti all'anno in corso, inviando, nei casi previsti dal comma 2, i certificati gialli del valore corrispondente all'obbligo.

4. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole e forestali irroga una sanzione pari a 1000 € per ogni tep di carburante non immesso sul mercato. In caso di mancato invio dell'autocertificazione di cui al comma 3 è irrogata la sanzione di 10.000 €.

### **ART.4 – INTESE DI FILIERA E CONTRATTI QUADRO**

1. Gli imprenditori agricoli, le imprese di produzione e di distribuzione di biocarburanti, le associazioni a tutela dei consumatori ed a tutela dell'ambiente e gli altri soggetti interessati, pubblici o privati, anche attraverso le proprie associazioni di categoria, stipulano, ai sensi degli artt. 9 e 10 del decreto legislativo

#### **Commento [PA3]:**

L'art.3 prevede l'obbligo a carico dei produttori di carburanti di immettere al consumo biocarburanti per una percentuale del 5% rispetto al totale dei carburanti immessi al consumo nell'anno precedente.

Si stima che per le esigenze nazionali, il solo diesel immesso sul mercato corrisponda ad un quantitativo annuo pari a circa 13,6 milioni di tonnellate. La percentuale del 5% prevista nell'art. 3 della proposta di legge, quindi, corrisponde ad un quantitativo di biodiesel da immettere sul mercato pari a 680.000 tonnellate.

Ipotizzando una resa media di 1 tonnellata di biodiesel per ha coltivato, tale percentuale, per la sola produzione di biodiesel, corrisponde a circa 680.000 ha di colture dedicate. In tale panorama, quindi, l'incremento di un punto percentuale per ogni anno, mira al raggiungimento, nel 2010, dell'obiettivo di oltre un milione di ha di colture dedicate.

L'art.3, inoltre, prevede la creazione di un Fondo di finanziamento alimentato con le somme derivanti dalle sanzioni connesse al mancato rispetto degli obblighi di immissione al consumo di biocarburanti.

#### **Commento [PA4]:**

L'art.4 ha la finalità di promuovere le forme di integrazione della filiera dei biocarburanti, dalla produzione della materia agricola alla fase di distribuzione finale dei biocarburanti prodotti. Le intese di filiera ed i contratti quadro hanno lo scopo di creare un mercato dei biocarburanti, regolamentando la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione di biomasse agricole destinate alla trasformazione in biocarburanti, e le condizioni generali che le parti devono rispettare.



27 maggio 2005, n.102, intese di filiera aventi come scopo l'integrazione di filiera e la valorizzazione di biomasse agricole destinate alla trasformazione in biocarburanti e contratti quadro aventi per oggetto la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione di biomasse agricole destinate alla trasformazione in biocarburanti, nonché i criteri e le condizioni generali che le parti si impegnano a rispettare.

2. Ai fini di cui al presente articolo, sono istituiti i tavoli di filiera agroenergetica, ai quali si applicano le procedure e le disposizioni di cui al D.P.C.M. 5 agosto 2005, recante "Disposizioni per la costituzione dei tavoli di filiera" e successive modifiche.

3. La sottoscrizione di un contratto quadro costituisce titolo preferenziale:

- a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei progetti nel settore della promozione delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti;
- b) nell'attribuzione dei finanziamenti di cui all'art.7.

#### **Art.5 – CERTIFICATI GIALLI**

1. Agli imprenditori agricoli che producono biomasse destinate alla trasformazione in biocarburanti, la cui collocazione sul mercato è garantita da un'intesa di filiera o da un contratto quadro, stipulati ai sensi dell'art.4, sono riconosciuti i titoli quotati in borsa, denominati "certificati gialli".

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle attività produttive ed il Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità per il rilascio, per la cessione e per lo scambio dei titoli di cui al presente articolo, nonché il corrispondente valore energetico.

#### **ART.6 – INTERVENTI PUBBLICI PER LA PROMOZIONE DEI BIOCARBURANTI E PER LA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO**

1. Ai fini del più rapido raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni fissati dal PROTOCOLLO DI KYOTO, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano adottano le disposizioni

##### **Commento [PA5]:**

L'art.5 mira a creare la disciplina dei "certificati gialli", vale a dire di titoli che possono essere scambiati in borsa e che vengono assegnati agli imprenditori agricoli che producano biomasse destinate alla trasformazione in biocarburanti. Il riconoscimento di tali titoli, con la possibilità di quotazione in borsa, rappresenta un'ulteriore potenzialità di reddito per le imprese agricole.

##### **Commento [PA6]:**

L'art.6 prevede un ruolo centrale delle Regioni, delle Province autonome e degli altri enti pubblici, al fine di garantire l'incremento dell'impiego dei biocarburanti. La norma stabilisce che le Regioni adottino una disciplina per garantire l'impiego di biocarburanti nel settore pubblico dei trasporti e del riscaldamento, per almeno il 30% rispetto al totale dei carburanti impiegati annualmente. Per il raggiungimento di tale obiettivo è previsto che le Regioni debbano disciplinare la costituzione di un Consorzio o di una Società a capitale misto pubblico e privato. La creazione di tali strutture associative ha la funzione di assicurare un'equa ripartizione degli utili e l'individuazione dei soggetti e delle modalità per la fornitura dei biocarburanti alle amministrazioni pubbliche. L'art.6, inoltre, prevede una riduzione dell'ICI a vantaggio dei soggetti privati che dimostrino l'impiego nel riscaldamento di biocarburanti, per almeno il 50% rispetto al totale dei carburanti utilizzati annualmente. Da ultimo, l'art.6 dispone un aumento della percentuale di biodiesel che può essere immesso in rete, in miscela con il diesel. L'aumento di tale percentuale, oltre a garantire un incremento dell'impiego di biocarburanti, agevola i produttori di carburanti nell'adempimento dell'obbligo previsto nell'art.3.



necessarie ad assicurare l'impiego di biocarburanti nelle flotte di trasporto pubblico e nel riscaldamento degli edifici pubblici o destinati ad uso pubblico, in misura non inferiore al 30 % del totale dei carburanti utilizzati.

2. Nell'ambito della disciplina di cui al comma 1, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano prevedono, per la produzione e la fornitura dei biocarburanti, la costituzione di un consorzio, o di una società consortile, o di altra forma associativa a capitale misto, pubblico e privato, a cui partecipano gli imprenditori, le imprese di produzione e di distribuzione di biocarburanti e gli altri soggetti interessati, pubblici o privati, anche attraverso le proprie associazioni di categoria. Gli statuti delle società e dei consorzi costituiti ai sensi del presente articolo devono contenere regole di trasparenza, forme di controllo della rintracciabilità dei biocarburanti, le modalità per l'effettuazione di bilanci di CO<sub>2</sub>, delle polveri sottili e le modalità per il monitoraggio delle emissioni derivanti dai biocarburanti prodotti nell'ambito dell'attività sociale e dell'impatto sul territorio. Gli statuti delle società e dei consorzi costituiti ai sensi del presente comma devono prevedere, altresì, il riconoscimento agli imprenditori agricoli di una quota dell'utile consolidato, da distribuire annualmente in proporzione ai conferimenti della materia prima agricola. Le società o i consorzi costituiti ai sensi del presente articolo sono esentati dall'IRAP e da ogni diritto o tributo dovuto per la costituzione e per ogni altro adempimento a ciò necessario.

3. Nell'ambito della disciplina di cui al comma 1, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano individuano altresì forme di incentivazione, da applicare su base locale, per i soggetti che dimostrino l'impiego di biocarburanti nel riscaldamento residenziale. Agli edifici che dimostrino l'impiego di biocarburanti a fini energetici o di riscaldamento, per almeno il 50% del totale dei combustibili impiegati annualmente, si applica comunque una riduzione dell'ICI del 20%.

4. Possono essere immesse in consumo, sia presso utenti extra-rete che in rete, le miscele combustibile diesel-biodiesel con contenuto in biodiesel inferiore o uguale al 10 per cento, che rispettano le caratteristiche del combustibile diesel previste dalla normativa vigente. Le miscele con contenuto in biodiesel in misura superiore al 10 per cento possono essere avviate al consumo solo presso utenti extra rete ed impiegate esclusivamente in veicoli



omologati per l'utilizzo di tali miscele. A tali fini, all'art.7 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, le parole "5 per cento" sono sostituite con le parole "10 per cento".

#### **ART. 7 – INTERVENTI ECONOMICI E FISCALI**

1. Al fine di incentivare la produzione e l'impiego di biodiesel, puro o miscelato con oli minerali, al comma 6 dell'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, le parole "200.000 tonnellate", riferite al contingente annuo esentato dall'accisa, sono sostituite con le parole "1.000.000 di tonnellate". Per il 50 % del contingente di cui al comma 6 dell'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, l'esenzione dall'accisa può essere riconosciuta soltanto se il biocarburante è stato prodotto nell'ambito di un'intesa di filiera o di un contratto quadro, stipulati ai sensi dell'art.4.

2. Alle imprese agricole che effettuano nuovi investimenti finalizzati ad aumentare la produzione di biomasse destinate alla produzione di biocarburanti è attribuito un contributo nella forma di credito di imposta nei limiti massimi di spesa pari a 65 milioni di euro per l'anno 2006 e per ciascuno degli anni dal 2007 al 2010. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi investimenti che fruiscono del credito d'imposta. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, per ciascun anno di riferimento, si provvede con l'utilizzo delle accise sui prodotti petroliferi. Con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le tipologie di investimento ammissibili al credito di imposta di cui al presente comma, nonché le modalità operative per l'applicazione dello stesso.

3. Al fine di consentire alle imprese agricole che effettuano investimenti finalizzati ad aumentare la produzione di biomasse destinate alla produzione di biocarburanti di accedere al fondo per la concessione di contributi sul pagamento di interessi, istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), e di fruire di tale agevolazione anche nella forma del contributo in conto capitale, sono apportate le seguenti modificazioni all'articolo 11 della legge 27 ottobre 1994, n. 598:

**Commento [PA7]:**  
L'art.7 prevede alcuni interventi fiscali a sostegno dei biocarburanti. Innanzitutto, viene disposto un aumento del contingente annualmente esentato da accisa, da 200.000 tonnellate a 1.000.000 di tonnellate all'anno. Ipotizzando una resa di una tonnellata di biodiesel da 1 ha di colture dedicate, 1 milione di tonnellate corrisponde alla messa a coltura di circa 1 milione di ha. L'art.7, inoltre, prevede alcuni incentivi, nella forma del credito di imposta, per gli investimenti effettuati dalle imprese agricole, finalizzati all'incremento della produzione di biomasse destinate alla trasformazione in biocarburanti.



a) al comma 2, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: “c) investimenti effettuati dalle imprese agricole finalizzati ad aumentare la produzione di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili”;

b) al comma 2-bis, dopo le parole “di cui alla lettera b)”, sono aggiunte le seguenti: “ed alla lettera c)”.

#### **Art. 8 – ATTIVITÀ DIRETTE ALLA PRODUZIONE DI FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE E DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI**

1. All’art. 2135 del codice civile, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 2 bis:

“2. bis - Sono altresì connesse tutte le attività dirette alla produzione ed alla cessione di energia derivata da fonti rinnovabili, come definite nell’art. 2, comma 1, lett. a) del Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola”.

##### **Commento [PA8]:**

L’art.8 ha lo scopo di integrare la definizione di imprenditore agricolo, al fine di poter considerare come attività connessa all’attività agricola anche quella diretta alla produzione ed alla cessione di energia prodotta nell’ambito delle attività di impresa.

Infatti, al momento, la cessione di energia prodotta in surplus da un piccolo impianto aziendale non può essere considerata quale attività agricola, ma rientra nel novero delle attività commerciali, con tutte le conseguenze in termini di adempimenti fiscali.